DIREZIONE

Direttrice: Simonetta Cannoni

Decreto n. 914 del 23/12/2022

Responsabile del procedimento: Paolo Pantanella

Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato. Pubblicazione sul sito dell'Agenzia. Atto pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, art. 18.

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile [...]

Allegati n: 0

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 – art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss. mm. ii. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP"

LA DIRETTRICE

Vista la Legge Regionale 8 giugno 2018, n. 28 "Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI). Modifiche alla L.R. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro.", in particolare l'articolo 32 recante disposizioni di prima applicazione;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 604 dell'8 giugno 2018 con la quale, ai sensi del comma 1 del sopra richiamato articolo 32 della L.R. 28/2018, è stata definita la costituzione dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), a far data dall'8 giugno 2018;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con il quale è stato assegnato alla sottoscritta l'incarico di Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI);

PREMESSO che l'art. 28, comma 1, della L.R. n. 28/2018, sopra citata, stabiliva che l'Agenzia subentrasse a titolo gratuito nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l - Formazione Innovazione Lavoro e che, dalla data del subentro nelle quote di partecipazione, F.I.L. S.r.l - Formazione Innovazione Lavoro fosse società "in house" dell'Agenzia, che subentrava anche nel contratto di servizio, o negli atti di affidamento comunque denominati aventi la medesima funzione previsti dallo Statuto, in corso tra la Provincia di Prato e la Società, operando se del caso le modifiche necessarie;

PREMESSO altresì che l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 28/2018 stabiliva che il subentro dell'Agenzia nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l - Formazione Innovazione Lavoro fosse condizionato alla sussistenza delle seguente condizioni, successivamente dettagliate con Deliberazione della Giunta Regionale:

a) che la Società fosse partecipata dalla sola Provincia di Prato;
b) che la Società fosse in possesso dei requisiti statutari richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi e per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'Ente proprietario delle quote;
c) che la Società fosse in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nell'esercizio in corso non fossero stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che avessero compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;
d) che la Società non fosse in situazione di deficit patrimoniale alla data del subentro dell'Agenzia nella proprietà delle quote";

PREMESSO, infine, che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 606/2018, sono state approvate le disposizioni attuative riguardanti le condizioni poste alla Provincia di Prato per il subentro dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego nelle quote di partecipazione della società F.I.L. S.r.l.;

DATO ATTO che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 645/2018, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria per il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 2 della L.R. n. 28/2018, nonché delle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. n. 606 del 08/06/2018, è stato disposto il subingresso di A.R.T.I. nelle quote di partecipazione della società F.I.L. S.r.l.;

RICHIAMATO l'art. 20 del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP", che obbliga le pubbliche amministrazioni a procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

RICHIAMATO altresì l'art. 17 del D.L. 90 del 24/06/2014 e ss.mm.ii., che dispone l'adempimento per le pubbliche amministrazioni in merito alla rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro e condivisa con la Corte dei Conti;

PRESO ATTO che, con riferimento alle partecipazioni detenute, la comunicazione dell'esito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dal sopra citato art. 20 del TUSP, si integrerà con la rilevazione annuale prevista dall'art. 17 del D.L. 90/2014 sopra richiamato;

RILEVATO altresì che l'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (A.R.T.I.) detiene in misura totalitaria la partecipazione unicamente nel capitale sociale della società F.I.L. S.r.l.;

CONSIDERATO che la società F.I.L. S.r.l. si è occupata, fino a tutto il 31.12.2021, di attività connesse a politiche attive del lavoro e di attività di supporto della gestione del Centro per l'Impiego di Prato svolta da A.R.T.I., garantendo sia servizi amministrativi, sia di supporto all'orientamento ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

CONSIDERATO CHE:
- in conseguenza del nuovo modello organizzativo e funzionale di ARTI, è emersa successivamente la necessità di definire la nuova mission della Società F.I.L. S.r.l al fine di adeguare le attività di servizio svolte da quest'ultima al perseguimento delle finalità dell'Agenzia;
- lo Statuto Sociale di FIL s.r.l. è stato, così, modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 5 luglio 2022 (Statuto di F.I.L. S.r.l. Rep. n. 6424 Notaio Stefano Spinelli reg. a Firenze l'11 luglio 2022 al n. 29739 serie 1T);

DATO ATTO che l'Agenzia, nell'anno 2021, per i servizi erogati nei confronti di cittadini e imprese, e il supporto della gestione del Centro per l'impiego di Prato, ha affidato specifiche attività di supporto alla propria società "in house", che possiede dimostrate competenza in materia, acquisite a seguito di una esperienza pluriennale nella gestione delle politiche attive del lavoro;

RICHIAMATO l'art. 4 del TUSP che stabilisce che *"le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'*articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016*;*
c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'*articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016*, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'*articolo 17, commi 1 e 2*;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016*."*

VERIFICATO che l'oggetto sociale della società F.I.L. S.r.l. sia nella versione dello Statuto vigente al 31.12.2021, sia nella versione aggiornata, come modificata dall'Assemblea straordinaria dei soci nella seduta del 5 luglio 2022 (Statuto di F.I.L. S.r.l. Rep. n. 6424, Notaio Stefano Spinelli, reg. a Firenze il 11.07.2022 al n. 29739 serie 1T), è coerente con quanto disposto dal sopra citato articolo, in quanto autoproduce beni o servizi strumentali alle attività dell'Agenzia, socio unico;

VALUTATO pertanto di mantenere, per le finalità perseguite dalla società F.I.L. S.r.l., in considerazione del quadro normativo nazionale e dei vantaggi ricadenti sull'Ente, la partecipazione nella società F.I.L S.r.l., ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del TUSP;

DATO pertanto atto di comunicare l'esito della revisione periodica, prevista dall'art. 20 del TUSP, nonché la rilevazione annuale delle partecipazione e dei rappresentanti, prevista dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it;

DECRETA

Stanti le motivazioni espresse in narrativa:

1. di aver effettuato la revisione periodica delle partecipazioni societarie, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.– TUSP, detenute dall'Agenzia al 31 dicembre 2021, rilevando la partecipazione dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.) nella Società Formazione Innovazione Lavoro - FIL S.r.l., per la quota totalitaria pari al 100% del capitale;

2. di valutare rispondente al dettato normativo il mantenimento della partecipazione totalitaria nella società FIL S.r.l.;

3. di comunicare l'esito della revisione periodica, prevista dall'art. 20 del TUSP, nonché della rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, prevista dall'art. 17 del D.L. 90/2014, attraverso l'applicativo unificato "Partecipazioni" del Portale del Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it/

4. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza dell'azione amministrativa (D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.);

La Direttrice
Simonetta Cannoni

CANNONI
SIMONETTA
23.12.2022
12:48:30
GMT+00:00

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.